



Il bosco non è solamente una legnaia dove andare a prelevare legname alla bisogna. E' un organismo molto complesso che svolge anche l'importante funzione di **protezione idrogeologica e ambientale** del nostro territorio. E' per tale motivo che chiunque abbia la necessità di intervenire su aree boschive nel territorio comunale deve operare attenendosi a specifiche normative e procedure che si basano sui principi di **corretta coltivazione e conservazione degli ambiti forestali**

:

1. Rispetto delle [Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale \(P.M.P.F.\) - pdf 169 kB](#) della Regione del Veneto;
2. Dichiarazione/richiesta preventiva alla Regione del Veneto secondo i [modelli \(pdf - 149 kB\)](#) predisposti dagli uffici competenti;
3. Rispetto delle prescrizioni del vigente [Piano di Riordino Forestale](#) del Comune di Pieve di Soligo.

1. Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

Le [P.M.P.F.](#) sono norme regionali per la gestione delle aree a bosco che determinano obblighi e divieti.

Tra le altre cose, trattano dei periodi in cui è possibile effettuare tagli di boschi (art. 11). Nel territorio comunale è però vigente il Piano di Riordino Forestale (vedasi al seguente punto 3) che, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della L.R. del Veneto n. 52/1978, sostituisce le indicazioni delle P.M.P.F.

Sempre il P.M.P.F., in via ordinaria, impone, tra gli altri, anche i seguenti **divieti**:

- di **accensione di fuochi a meno di 100 metri dai boschi** (art. 16);

- di **conversione dei boschi** governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e del taglio a raso (art. 10);

- di **sradicamento delle piante** di alto fusto e delle ceppaie (art. 12);

- di **taglio** o l'**estirpazione** di **qualsiasi specie di arbusto** senza l'autorizzazione dell'autorità forestale (art. 19).

Eventuali infrazioni sono sanzionabili ai sensi del P.M.P.F. stesso.

2. Dichiarazione/richiesta preventiva agli uffici regionali competenti

Prima di ogni taglio boschivo è sempre necessario inviare agli uffici regionali una specifica richiesta di autorizzazione/dichiarazione a seconda che la zona interessata sia superiore o inferiore a 2,5 ettari.

Al collegamento internet di seguito indicato si raggiunge il sito della Regione Veneto e si

scarica la [modulistica di autorizzazione ai tagli boschivi \(pdf - 149 kB\)](#).

3. Rispetto delle prescrizioni del vigente Piano di Riordino Forestale del Comune di Pieve di Soligo

Il [Piano di Riordino Forestale](#) divide il territorio comunale in diverse Unità Conoscitive numerate. Per ogni Unità è stata realizzata una scheda descrittiva, in funzione della tipologia delle piante presenti, che impone diverse prescrizioni di dettaglio per una corretta coltivazione del bosco.

Sono indicati i tipi di tagli consentiti ed eventuali modalità operative da adottare. Prima di intervenire sul proprio bosco è opportuno verificare sulla [cartografia allegata al P.R.F.](#) da che tipo di Unità conoscitiva è caratterizzato e poi verificare le prescrizioni previste per l'[Unità Conoscitiva](#) corrispondente.

Il tempo dei tagli, nei boschi cedui* e nei boschi classificati come forma promiscua, è **solo dal 1° ottobre al 15 marzo**

(ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 3, della L.R. Forestale n. 52/1978 e del paragrafo 15.3, pagina 56, del Piano di Riordino Forestale).

E' invece consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio dei boschi di **alto fusto** (boschi in cui oltre l'80% della copertura è costituita da piante chiaramente nate da seme).

* Bosco **ceduo**:

- ceduo **semplice** quando oltre l'80% delle piante del bosco sono originate dalle ceppaie grazie alla ricrescita di numerosi polloni,

- ceduo **composto** quando sono presenti sia piante da seme che da polloni: se prevalgono piante che derivano da seme si parla di ceduo sotto fustaia, mentre se prevalgono le piante da pollone se parla di fustaia sotto ceduo.

(Redatto da: Gilberto Chisini Granzotto)